

**CATTABRIGA CLAUDIA**

Dottore Commercialista

Revisore Contabile



Nr. iscrizione 513/A

Ai clienti dello Studio  
Loro sedi

Bologna, li 10/01/2012

**CIRCOLARE MANOVRA “SALVA ITALIA”**

Vengono di seguito illustrate le principali disposizioni di natura fiscale introdotti dalla c.d. “Manovra Salva Italia”.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento in merito.

Cordialmente,

*Claudia Cattabriga*

# Manovra "SALVA ITALIA"

Il Decreto Legge n. 201 del 6 dicembre 2011 recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 284 del 6 dicembre 2011, è in vigore dalla stessa data di pubblicazione ed è stato convertito in legge il 22 dicembre scorso.

Si elencano di seguito i principali provvedimenti di carattere fiscale, previdenziale e lavoristico.

## AGEVOLAZIONI FISCALI

### Aiuto alla Crescita Economica (Ace)

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2011 per le società di capitale, le ditte individuali e le società di persone in contabilità ordinaria, al fine di incentivare il finanziamento delle imprese con capitale proprio, viene prevista per il triennio (2011 - 2013) una agevolazione nella misura del 3% sull'incremento del patrimonio rispetto alla situazione presente al 31/12/2010.

### Irap

Vengono previste due agevolazioni ai fini Irap ed in particolare:

#### • Deducibilità Irap relativa al Costo del Lavoro

A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2012, è possibile dedurre dal reddito d'impresa l'IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle precedenti deduzioni.

#### • Deduzione Irap per Donne e Giovani

A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2011, la deduzione IRAP per ciascun dipendente a tempo indeterminato di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni impiegato nel periodo d'imposta viene aumentata da Euro 4.600 a Euro 10.600 (da Euro 9.200 a Euro 15.200 se il dipendente è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia).

### Detrazioni 36% e 55%

La detrazione IRPEF del 36% relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio diviene un provvedimento a regime con la sostanziale conferma dell'attuale assetto normativo.

Viene prorogata fino al 31.12.2012 la detrazione del 55% per le spese relative a interventi di risparmio energetico, inoltre tale agevolazione viene estesa anche per gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria.

Dal 2013 alle spese relative ad opere finalizzate al conseguimento del risparmio energetico sarà applicabile la detrazione del 36%.

### Utilizzo dell'ISEE per le Agevolazioni Fiscali e Assistenziali

È prevista, con un apposito Decreto da emanare entro il 31 maggio, la revisione delle modalità di determinazione dell'ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) che dal 2013 sarà usato per regolare l'accesso alle agevolazioni fiscali e tariffarie.

### Regime Premiale per le Attività "Trasparenti"

A decorrere dall'1.1.2013, "al fine di promuovere la trasparenza e l'emersione di base imponibile"

sono previste una serie di agevolazioni a favore dei lavoratori autonomi, degli imprenditori individuali e dei soggetti che esercitano l'attività in forma associata, che:

- provvedono all'invio telematico all'Agenzia delle Entrate dei corrispettivi, delle fatture emesse/ricevute e delle risultanze degli acquisti/cessioni non soggetti a fattura;
- istituiscono un conto corrente dedicato ai movimenti finanziari relativi all'attività artistica, professionale o di impresa esercitata.

In particolare sono previsti i seguenti benefici:

- semplificazione degli adempimenti amministrativi;
- assistenza negli adempimenti amministrativi da parte dell'Agenzia delle Entrate.
- accelerazione del rimborso o della compensazione del credito IVA;
- per i contribuenti non soggetti agli studi di settore, esclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento ai fini redditi e Iva;

A detti soggetti, se in contabilità semplificata, potrà altresì essere riconosciuta la possibilità di:

- determinare il reddito con il principio di cassa;
- farsi predisporre dall'Agenzia delle Entrate la dichiarazione dei redditi;
- essere esonerati dalla tenuta delle scritture contabili, dai versamenti periodici e dall'accanto IVA. Al fine di beneficiare di tali agevolazioni/semplificazioni il soggetto interessato dovrà esercitare un'opzione nella dichiarazione dei redditi presentata l'anno precedente a quella di applicazione delle stesse e pertanto nel mod. UNICO 2012.

### Novità in materia di Studi di Settore

Con riferimento alle dichiarazioni relative al 2011 e annualità successive, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore che:

- assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti;
- risultano congrui, anche a seguito di adeguamento;
- risultano coerenti agli specifici indicatori previsti dallo studio di settore;

sono riconosciuti i seguenti benefici:

- preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici;
- riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento;
- determinazione sintetica del reddito (redditometro) solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.

I contribuenti soggetti agli studi di settore che non soddisfano le 3 condizioni sopra riportate (che consentono di fruire dei nuovi benefici) saranno oggetto di specifici piani di controllo da parte dell'Agenzia delle Entrate e della GdF;

### Proroga della rateazione per debiti tributari

Allungati i termini della rateizzazione delle somme iscritte a ruolo, in caso di comprovato peggioramento della situazione di difficoltà del contribuente. La dilazione può essere prorogata una volta sola, fino a 72 mesi, purché non sia intervenuta decadenza. La disposizione è applicabile anche alle rateazioni concesse fino al 6 dicembre scorso rispetto alle quali si è verificato il mancato pagamento della prima rata o, successivamente, di due rate.

Niente più obbligo di prestazione della garanzia per accedere alla rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni quando l'importo complessivo delle rate successive alla prima è superiore a 50mila euro. Vale anche per le rateazioni in corso al 6 dicembre 2011.

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'EMERSONE DI BASE IMPONIBILE**

##### **Comunicazioni false**

Viene prevista l'irrogazione di sanzioni penali, nel caso in cui il contribuente esibisca/trasmetta atti o documenti falsi (in tutto o in parte) a seguito delle richieste fatte dall'Ufficio qualora si configuri un delitto tributario.

##### **Comunicazioni delle movimentazioni finanziarie**

E' introdotto l'obbligo per gli operatori finanziari (banche, Poste, intermediari finanziari, imprese di investimento, organismi di investimento, ecc.), a decorrere dall'1.1.2012, di comunicare periodicamente all'Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti finanziari (ad esempio, conto corrente). Le informazioni così raccolte potranno essere utilizzate anche per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

##### **Nuove modalità nei controlli in forma di accesso**

I controlli amministrativi in forma di accesso devono essere programmati e coordinati tra i diversi Uffici competenti al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni. Rispetto alla formulazione del provvedimento precedente, viene meno la previsione che detti accessi devono essere unificati, al massimo con cadenza semestrale e di durata non superiore a 15 giorni.

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE AI PAGAMENTI**

##### **Limitazioni uso del Contante**

È introdotta, a decorrere dal 6.12.2011, una ulteriore riduzione del limite all'uso del contante e dei titoli al portatore (pari a Euro 2.500 fino al 5.12.2011) in base alla quale:

- il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a Euro 1.000;
- gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiali di importo pari o superiore a Euro 1.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o "riportati" ad importi inferiori alla soglia di Euro 1.000 entro il 31.03.2012.

Non saranno sanzionabili le infrazioni commesse entro il 31 gennaio 2012.

##### **Comunicazione delle Violazioni Antiriciclaggio all'agenzia Delle Entrate**

Ai sensi dell'art. 51, D.Lgs. n. 231/2007 i soggetti interessati al rispetto degli obblighi antiriciclaggio (dottori commercialisti ed esperti contabili, società di servizi in ambito contabile / tributario, ecc.) devono comunicare al MEF e all'Agenzia delle Entrate (novità), entro 30 giorni, le infrazioni circa l'uso del contante delle quali gli stessi hanno avuto cognizione.

##### **Pagamenti effettuati da Pubbliche Amministrazioni**

Il Decreto in esame prevede che per "favorire la modernizzazione e l'efficienza degli strumenti di pagamento" la Pubblica Amministrazione deve "avviare

il processo di superamento dei sistemi basati sull'uso di supporti cartacei".

Inoltre, le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali, nonché i loro enti, devono effettuare "in via ordinaria" i pagamenti:

- su un c/c bancario o postale del creditore; ovvero
  - con le modalità offerte dai servizi elettronici di pagamento interbancari prescelti dai beneficiari.
- Lo stipendio, la pensione, i compensi comunque corrisposti dai predetti soggetti a prestatori d'opera in via continuativa e ogni altro emolumento destinato a chiunque, devono essere pagati con strumenti diversi dal denaro contante se di importo superiore a Euro 1.000. Tali pagamenti devono essere eseguiti con strumenti elettronici bancari o postali, tra cui sono ricomprese anche le carte di pagamento prepagate.

##### **Riduzione delle Commissioni a carico dei Beneficiari dei Pagamenti**

Entro 3 mesi dall'entrata in vigore del Decreto in esame, l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale devono definire le regole generali finalizzate ad "assicurare una equilibrata riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari delle transazioni effettuate mediante carte di pagamento".

#### **DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'INTRODUZIONE DI NUOVE IMPOSTE E TASSE**

##### **Applicazione sperimentale dell'imposta Municipale (Imu) ex Ici**

Il Decreto in esame ne anticipa l'applicazione dell'Imu "in via sperimentale" a decorrere dal 2012 in sostituzione dell'I.C.I..

L'imposta colpisce i possessori di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli estendendo l'applicazione anche all'abitazione principale e sue pertinenze.

##### **Base imponibile Imu**

La base imponibile IMU è calcolata applicando:

- per i terreni agricoli, uno specifico moltiplicatore pari a 130 dell'ammontare del reddito dominicale risultante in Catasto ridotta a 110 per i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali;
- per i fabbricati, i seguenti moltiplicatori all'ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%:

Gruppo A (esclusa A/10)	pari a 160
Categoria A/10	pari a 80
Categorie C/2, C/6 e C/7	pari a 160
Gruppo B e categorie C/3, C/4 e C/5	pari a 140
Gruppo D (escluso D 5)	pari a 60
Categoria D 5	pari a 80
Categoria C/1	pari a 55

##### **Aliquote Imu**

È prevista un'aliquota IMU Ordinaria, nella misura dello 0,76% che i Comuni, con deliberazione adottata ex art. 52, D.Lgs. n. 446/97, potranno aumentare o diminuire dello 0,3%.

La riduzione potrà essere disposta fino allo 0,4% per gli immobili:

- non produttivi di reddito fondiario, ex art. 43, TUIR;
- posseduti da soggetti IRES;
- locati.

Aliquota ridotta:

- nella misura dello 0,4% per l'abitazione principale e relative pertinenze che i Comuni possono aumentare o diminuire dello 0,2%;
- nella misura dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso

strumentale, che i Comuni possono diminuire fino allo 0,1%.

#### **Detrazione per abitazione principale**

È prevista una specifica detrazione per l'IMU riferita all'abitazione principale e sue pertinenze di ammontare pari a Euro 200 rapportata "al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione" e una detrazione extra di Euro 50 fino ad un massimo di 400 euro per ogni figlio che abbia residenza e dimora nell'abitazione principale.

#### **Addizionale comunale IRPEF**

Viene anticipato dal 31 al 20 dicembre di ogni anno il termine ultimo di pubblicazione, da parte dei Comuni, delle delibere che fissano l'aliquota dell'addizionale IRPEF e l'eventuale soglia di esenzione, ai fini del calcolo dell'acconto dell'addizionale stessa. I Comuni potranno stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF sulla base di scaglioni di reddito utilizzando esclusivamente quelli stabiliti, ai fini IRPEF, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività.

#### **Addizionale Regionale IRPEF**

È stabilito, a decorrere dall'anno d'imposta 2011, l'aumento dell'aliquota base dell'addizionale regionale all'IRPEF pari a 0,33 punti percentuali. Pertanto, la suddetta aliquota passa dallo 0,9 per cento all'1,23 per cento.

All'aliquota base stabilita a livello nazionale, ovviamente, dovranno sommarsi

- le addizionali aggiuntive decise dalle singole Regioni entro il limite di 0,50 punti percentuali nonché
- per le Regioni che registrano gravi disavanzi nel settore sanitario, la quota aggiuntiva fino a 0,30 punti percentuali.

Pertanto, l'aliquota dell'addizionale regionale all'IRPEF potrà raggiungere il limite massimo di 2,03 punti percentuali.

#### **Tributo comunale sui Rifiuti e Servizi**

A decorrere dall'1.1.2013 è prevista l'istituzione, da parte di tutti i Comuni, di un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolta in regime di privativa e alla gestione dei servizi indivisibili.

Tale tributo sarà dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e dovrà essere versato al Comune in cui insiste l'immobile/area assoggettato al tributo.

La tariffa relativa alla gestione dei rifiuti sarà commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base di criteri da determinare con un apposito Regolamento da emanare entro il 31.10.2012 e la stessa sarà strutturata in modo tale da:

- assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;
- assicurare la proporzionalità dell'imposta anche in base al servizio reso;
- agevolare (con specifiche riduzioni) la raccolta differenziata nelle utenze domestiche.

I Comuni potranno poi prevedere riduzioni, nella misura massima del 30%, al ricorrere di particolari casistiche (ad esempio, per gli immobili con unico abitante, ad uso stagionale o discontinuo).

#### **Tassazione per Auto Di Lusso, Imbarcazioni e Aeromobili**

##### **"Super Bollo" Auto**

A decorrere dal 2012, il c.d. "super bollo" è dovuto per le autovetture/autoveicoli di potenza superiore a 185 kW nella misura di Euro 20 per ciascun kW eccedente i 185. Viene prevista inoltre una riduzione della tassa sulla base dell'età dell'auto, in pratica, oltre i cinque anni di immatricolazione, la tassa si riduce del 40% (12 euro a kW), oltre i 10 anni cala del 70% (3 euro a kW).

##### **Imbarcazioni**

A decorrere dall'1.5.2012 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di leasing di unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, sono tenuti al pagamento della tassa annuale di stazionamento, calcolata per ogni giorno, o frazione di esso, in misura rapportata alla lunghezza. La tassa non è dovuta fino a 10 mt di lunghezza.

##### **Aeromobili**

È istituita un'imposta erariale a carico dei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori in leasing di aeromobili privati di cui all'art. 744, Codice della navigazione, immatricolati nel registro aeronautico nazionale, in misura proporzionale al peso massimo al decollo.

##### **Possibile aumento delle Aliquote Iva**

Qualora entro il 30.9.2012 non fosse adottata la c.d. "Riforma fiscale" finalizzata al riordino e alla riduzione dei regimi agevolati attualmente vigenti viene previsto l'aumento dell'aliquota IVA:

- dal 10% al 12% e dal 21% al 23% a decorrere dall'1.10.2012 e fino al 31.12.2013;
- dal 12% al 12,50% e dal 23% al 23,50% a decorrere dall'1.1.2014.

##### **Bollo sui prodotti finanziari**

Viene prevista una imposta di bollo annuale sugli estratti conti e libretti di risparmio bancari e postali nelle seguenti misure:

- euro 34,20 se il cliente è persona fisica prevedendo l'esenzione qualora il valore medio annuo di giacenza non sia superiore a 5mila euro;
  - euro 100,00 se il cliente è diverso da persona fisica.
- Inoltre viene introdotto il pagamento del bollo, su base proporzionale, pari all'1 per mille per il 2012 e all'1,5 dal 2013, sui prodotti finanziari, anche non soggetti all'obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione, fondi sanitari e buoni postali fruttiferi di valore di rimborso non superiore a euro 5.000.

##### **Imposta "speciale" per le attività finanziarie scudate**

Per le attività finanziarie emerse con lo scudo fiscale, l'imposta di bollo speciale diventa permanente nella misura del 4 per mille, aliquota che, per gli anni 2012 e 2013, sale rispettivamente al 10 e al 13,5 per mille. Viene specificato che soggette all'imposizione sono soltanto le attività finanziarie e non anche quelle patrimoniali.

##### **Imposta sulla casa e attività finanziarie fuori confine**

A partire dall'anno 2011 viene istituita un'imposta dello 0,76% sugli immobili situati all'estero appartenenti a persone fisiche residenti in Italia. La base imponibile è rappresentata dal valore dell'immobile risultante dall'atto

di acquisto o dal contratto ovvero, in mancanza, dal valore di mercato. Per evitare la doppia imposizione è possibile dedurre un credito d'imposta pari all'eventuale patrimoniale versata nello Stato in cui è situato il bene. Sempre dal 2011, entra in scena l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute oltre frontiera. L'aliquota da applicare negli anni 2011 e 2012 è pari all'1 per mille del valore di mercato dell'attività, dal 2013 la percentuale sale all'1,5 per mille. Anche in questo caso è riconosciuto il credito d'imposta per l'eventuale patrimoniale versata nel Paese estero.

### **Imposta sostitutiva per riallineamento partecipazioni**

Viene estesa anche alle operazioni effettuate nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2011 la possibilità già prevista dall'art. 23, comma 12, DL n. 98/2011 di riallineare i valori civili e fiscali mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva del 16%, dei maggiori valori delle partecipazioni di controllo, iscritti in bilancio a titolo di avviamento, marchi d'impresa e altre attività immateriali a seguito di un'operazione straordinaria. In tal caso il versamento dell'imposta sostitutiva va effettuato in 3 rate di pari importo:

- la prima entro il termine di versamento del saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il 2012 (16 giugno 2013);
- la seconda e la terza, rispettivamente, entro il termine per il versamento della prima (16 giugno 2014) e della seconda o unica rata di acconto (30 novembre 2014) delle imposte sui redditi dovute per il 2014;

In tali casi, a decorrere dal 1° dicembre 2011, su ciascuna rata sono dovuti interessi nella misura pari al saggio legale.

Il riallineamento ha effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 (2015 per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare);

### **DISPOSIZIONI VARIE**

#### **Prescrizione "immediata" delle Lire in circolazione**

È stabilita "con decorrenza immediata", e quindi dal 6.12.2011, la prescrizione delle banconote, biglietti e monete in lire ancora in circolazione.

#### **Indicazione nel Mod. Unico del Canone Rai**

Per le imprese e società, ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento speciale alla radio o alla televisione (canone RAI) è prevista l'indicazione nel mod. UNICO:

- del numero di abbonamento;
- della categoria di appartenenza ai fini dell'applicazione della tariffa di abbonamento;
- degli altri elementi eventualmente individuati dal Provvedimento di approvazione del mod. UNICO.

### **DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LAVORO E PREVIDENZA**

#### **Aumento aliquote contributive Ivs**

A decorrere dall'1.1.2012 le aliquote contributive degli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS sono incrementate dello 0,3% ogni anno fino a raggiungere la misura del 22%.

#### **Super Inps**

Dal 6 dicembre 2011, viene disposta la soppressione dell'INPDAP e dell'ENPALS, le cui funzioni confluiscono nell'INPS, che subentra in tutti i rapporti attivi e passivi con gli Enti soppressi. È altresì previsto che, entro 6 mesi dall'emanazione dei decreti con i quali verranno trasferite le risorse strumentali, umane e finanziarie dagli enti soppressi all'INPS, lo stesso debba provvedere alla razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure.

### **Riforma pensioni**

Viene introdotto il metodo contributivo di calcolo delle pensioni secondo il meccanismo *pro rata* con decorrenza 1° gennaio 2012, con contestuale abolizione delle finestre di uscita.

L'età di pensionamento viene incrementata come di seguito:

- lavoratrici dipendenti del settore privato 62 anni dal 1° gennaio 2012;
- lavoratrici autonome 63 anni e sei mesi dal 1° gennaio 2012;
- equiparazione dell'età di uomini e donne a 66 anni nel 2018, cui va aggiunta la variazione della speranza di vita a decorrere dal 2013;
- pensionamento flessibile da 62 a 70 anni per le donne (da 66 a 70 per gli uomini).

Viene introdotto l'accesso anticipato alla pensione per anzianità contributive di 42 anni e un mese per gli uomini e 41 anni e un mese per le donne, con una penalità del 2% sull'assegno mensile di pensione per ogni anno inferiore al sessantaduesimo.

Vengono incrementate le aliquote contributive dei lavoratori autonomi artigiani commercianti al 24% entro il 2018 e vengono revisionate quelle dei lavoratori autonomi agricoli portandole gradualmente al 24% (22% per le zone svantaggiate).

Le disposizioni vigenti prima dell'entrata in vigore del decreto continuano a valere per i lavoratori coinvolti in provvedimenti di mobilità, in presenza di accordi stipulati entro il 31 ottobre 2011.

### **Impiego di lavoratori stranieri**

Viene semplificata la disciplina che regola l'impiego del lavoratore straniero nelle more del rilascio/rinnovo del permesso di soggiorno.

In particolare, all'articolo 5 del D.Lgs n. 286/1998 viene aggiunto il comma 9 bis ai sensi del quale in attesa del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno, anche ove non venga rispettato il termine di venti giorni previsto dal comma 9 del medesimo articolo, il lavoratore straniero può legittimamente soggiornare nel territorio dello Stato e svolgere temporaneamente l'attività lavorativa fino ad eventuale comunicazione dell'Autorità di pubblica sicurezza, da notificare anche al datore di lavoro, con l'indicazione dell'esistenza dei motivi ostativi al rilascio o al rinnovo del permesso di soggiorno.

L'attività di lavoro può svolgersi nel rispetto delle seguenti condizioni:

- che la richiesta del rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro sia stata effettuata dal lavoratore straniero all'atto della stipula del contratto di soggiorno, ovvero, nel caso di rinnovo, la richiesta sia stata presentata prima della scadenza del permesso, o entro sessanta giorni dalla scadenza dello stesso;
- che sia stata rilasciata dal competente ufficio la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso.

### **Termine ultimo di compilazione del Lul (Libro Unico del Lavoro)**

Viene modificato l'articolo 39, comma 3 del DL n. 112/2008 (convertito dalla Legge n. 133/2008), recante "Adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro". La nuova formulazione della norma è la seguente: "Il libro unico del lavoro deve essere compilato coi dati di cui ai commi 1 e 2, per ciascun mese di riferimento, entro la fine del mese successivo."

Rispetto alle previgenti disposizioni di legge, il termine ultimo per effettuare le registrazioni sul LUL viene pertanto posticipato, per ciascun mese di riferimento, dal giorno 16 del mese successivo, all'ultimo giorno del mese successivo.